



ORDINANZA Nr. 20 del 29/05/2025

DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO ECCEP TO RESIDENTI, FF.OO E AUTORIZZATI CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA MOBILE DI DIVIETO DI SOSTA SU VIA CARLO ALBERTO PER LAVORI CONTO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DAL GIORNO 09 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.30 CIRCA ECCEP TO OGNI MERCOLEDI' MATTINA DALLE ORE 07.00 E FINO ALLE ORE 13.00 E FINO AL TERMINE LAVORI

Il Responsabile Area

Vista la richiesta pervenuta al protocollo comunale in data 29.05.2025 dalla ditta EIC Energia S.r.l. e operante per conto di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ;

Vista l'autorizzazione alla manomissione suolo pubblico n. 5/2025 rilasciata in data 05.05.2025 dall' Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi del Comune di Riva presso Chieri;

Visto che occorre procedere, da parte della ditta richiedente, nei tratti stradali indicati nell'oggetto della presente ordinanza, alla realizzazione di lavori di scavo a cielo aperto per posa cavi ;

Ritenuto pertanto necessario procedere per il tempo necessario all'esecuzione di tali lavori e negli orari indicati, **eccetto ogni mercoledì mattina nel giorno di mercato dalle ore 07.00 alle ore 13.00**, garantendo l'accesso ai residenti e agli autorizzati, all'istituzione:

- In Via Carlo Alberto: divieto di transito temporaneo e, qualora non prevista da segnaletica esistente, apposizione di segnaletica mobile di divieto;

Visto il Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover dare corso al provvedimento proposto;

Vista la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, viene rappresentata la necessità di imporre, sulle strade oggetto della presente ordinanza, la segnaletica di cui all'oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Considerato che dovrà essere comunque garantito il transito ai mezzi di soccorso, delle FF.OO e agli autorizzati e residenti.;

Ordina

per il tempo necessario all'esecuzione di tali lavori e negli orari indicati, eccetto il mercoledì mattina nel giorno di mercato dalle ore 07.00 alle ore 13.00, garantendo l'accesso ai residenti e agli autorizzati, l'istituzione:

- In Via Carlo Alberto: divieto di transito temporaneo e, qualora non prevista da segnaletica esistente, apposizione di segnaletica mobile di divieto;

1. **La ditta incaricata dei lavori ha l'obbligo del posizionamento della succitata segnaletica per il rispetto della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del C.D.S. e del relativo regolamento assicurando una corretta e puntuale informazione riguardo alle eventuali deviazioni al traffico veicolare da adottarsi garantendo il transito ai residenti, ai mezzi di soccorso, delle FF.OO e autorizzati.**
2. Al termine di ogni giornata lavorativa, la Ditta incaricata dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale interessata dai lavori affinché non si accumulino fango, sporcizia, detriti vari sulla carreggiata costituendo pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. La segnaletica temporanea dovrà essere rimossa a cura della ditta esecutrice al termine dei lavori e si dovrà garantire il ripristino a regola d'arte del manto stradale interessato dalla presente ordinanza. La Ditta esecutrice dovrà prestare attenzione durante l'esecuzione dei lavori cercando di non "frantumare" eccessivamente l'asfalto esistente ed inoltre dovrà cercare di evitare le lavorazioni in presenza di precipitazioni che possano lordare l'asfalto rendendolo pericoloso per la viabilità veicolare e pedonale. La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il comune di Riva presso Chieri da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa, cancellata od oscurata;
3. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nei consueti modi di diffusione;
4. Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
5. A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del presente procedimento è il Sig. d'ANGELO Luigi dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Riva presso Chieri, 29.05.2025

Il Responsabile dell'Area
Vigilanza Sorveglianza - Polizia Municipale
(Luigi d'ANGELO)
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005